



COMUNE DI GAIARINE

PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA N.25

DEL 05/05/2023

OGGETTO: ORDINANZA RELATIVA ALLA LIMITAZIONE DELL'UTILIZZO DELL'ACQUA

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 37 del 3 maggio 2022 e n. 60 del 19 luglio 2022 era stato dichiarato lo stato di crisi idrica su tutto il territorio della Regione del Veneto ed indicate alcune misure volte a garantire la maggiore conservazione possibile della risorsa acqua mediante azioni di uso parsimonioso della stessa;
- con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 20 del 14 marzo 2023 viene dato atto del permanere per ulteriori dodici mesi dello stato di emergenza di rilievo nazionale in relazione alla situazione di deficit idrico come da delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2022;
- con nota prot. n. 2630 del 23.03.2023 Piave Servizi S.p.A. – quale gestore del Servizio Idrico Integrato – ha manifestato ai Comuni soci la necessità di attuare provvedimenti di competenza finalizzati a limitare l'utilizzo dell'acqua potabile adottando stili di vita orientati al risparmio idrico al fine di preservare l'uso potabile dell'acqua fornita dalla rete acquedottistica gestita dalla Società e fronteggiare le potenziali criticità nella fornitura idrica, evitando tra l'altro di irrigare i manti erbosi;

CONSIDERATO CHE:

- l'acqua è una risorsa pubblica di primaria ed assoluta importanza;
- a causa delle persistenti sfavorevoli condizioni meteo climatiche, caratterizzate da perdurante scarsità di precipitazioni, si è verificata una importante criticità idrica, nonché una rilevante riduzione dell'apporto idrico dalle sorgenti montane;

VALUTATO CHE:

- una conseguente scarsità di acqua potabile nella rete idrica pubblica può dare luogo a gravi disagi, nonché creare inconvenienti di natura igienico-sanitaria per la popolazione;
- in un vigente contesto di potenziale criticità e a prevenzione di una più grave situazione di carenza della risorsa idrica, necessita sensibilizzare la cittadinanza ad intraprendere azioni di contenimento dei consumi e di razionalizzazione degli sprechi, prediligendo usi accorti, consapevoli e limitati della risorsa idrica orientati al soddisfacimento dei soli concreti ed essenziali fabbisogni umani;

RAVVISATI:

- la necessità di dover disciplinare, per quanto di competenza, il consumo dell'acqua potabile della rete idrica dell'intero territorio comunale, al fine di garantire una soddisfacente erogazione a tutte le utenze e di tutelare/salvaguardare la risorsa idrica, l'igiene e la salute pubblica;
- il carattere di contingibilità ed urgenza per preservare la maggior quantità di risorsa disponibile all'uso umano ed alimentare e per ridurre conseguentemente i prelievi di acqua potabile dall'acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari;

RICHIAMATI:

- il R.D. 1/12/1933 n. 1775 e s.m.i;
- il D.Lgs. 23/02/2023 n. 18;
- la L.R. 27/04/2012 n. 17, in particolare l'art. 1;
- il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e s.m.i., parte Terza e in particolare l'art. 98 c. 1;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., art. 50;
- il Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 107 del 05/11/2009 e s.m.i.
- le Delibere del Consiglio dei Ministri del 04/07/2022 e del 28/12/2022
- le O.P.G.R.V. n. 37 del 03/05/2022, n. 60 del 19/07/2022 e n. 20 del 14/03/2023

ORDINA

per le ragioni e le finalità nelle premesse esposte, a far data dal presente provvedimento fino alla revoca dello stesso per cessato stato di emergenza idrica:

- 1) a tutti i cittadini un uso estremamente accorto dell'acqua fornita dal pubblico acquedotto e limitata agli usi prioritari;
- 2) a tutti i cittadini di impiegare l'acqua fornita dal pubblico acquedotto esclusivamente per gli usi alimentari ed igienico-sanitari;
- 3) a tutti i cittadini il divieto di impiegare acqua potabile (anche emunta da pozzi domestici) per le seguenti attività pubbliche e private:
 - lavaggio di cortili e piazzali;
 - lavaggio domestico di veicoli a motore;
 - il riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili;
 - irrigazione verde pubblico e campi da gioco, irrigazione prati privati;
 - il riempimento di piscine domestiche con capienza maggiore di 0,33 mc (gioco bambini);
- 4) divieto d'uso dell'acqua emunta dai pozzi artesiani per gli usi non prioritari, anche come sopra evidenziato, e conseguente chiusura dell'erogazione degli stessi nei momenti di non utilizzo;

Sono esclusi dalla presente Ordinanza:

- i servizi pubblici di igiene urbana;
- l'utilizzo zootecnico o produttivo per le attività regolarmente autorizzate all'uso di acqua potabile;
- l'uso di modesta entità per l'irrigazione puntuale delle piantine negli orti ad uso esclusivo domestico familiare e la bagnatura di piccoli vasi di fiori e similari;

INVITA

tutti i cittadini ad adottare ogni utile accorgimento finalizzato al risparmio dell'acqua, come ad esempio:

- riparare prontamente perdite, anche minime, da rubinetti, sciacquoni, ecc.;
- installare sui rubinetti dispositivi frangi getto che, mescolando l'acqua con l'aria, consentono di risparmiare risorsa idrica;
- impiegare lavastoviglie e lavatrici solo a pieno carico;
- prediligere la doccia anziché il bagno in vasca;
- chiudere il rubinetto nell'azione di lavarsi i denti e/o di radersi la barba;
- utilizzare l'acqua di lavaggio degli alimenti freschi per annaffiare le piante e quella di condensa da impianti di climatizzazione per lavare i pavimenti;

e Piave Servizi S.p.A., quale gestore del Servizio Idrico Integrato, a comunicare per iscritto alla presente Amministrazione Comunale il rientro delle criticità rilevate nella fornitura idrica oggetto dell'attuale provvedimento per la conseguente revoca dell'Ordinanza Sindacale;

AVVERTE

- che il presente provvedimento potrà essere modificato, integrato, sospeso per il superamento delle criticità o prorogato per la persistenza/aggravio della situazione di carenza idrica;
- che l'inosservanza delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis.1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e, qualora ne ricorrano i presupposti, dà luogo all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale;

DISPONE

- 1) che gli organi di vigilanza sono incaricati delle verifiche e delle ricognizioni sul territorio di competenza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- 2) che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, nel sito istituzionale del Comune ed alla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e che alla stessa venga data la massima pubblicità;
- 3) che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, al Comando di Polizia Locale, alla Regione Veneto, a Piave Servizi S.p.A., all'azienda ULSS n. 2, all'ARPAV, al Comando della Stazione dei Carabinieri di Codognè, al Comando Provinciale di Treviso dei Vigili del Fuoco.

COMUNICA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 giorni e 120 giorni dalla data di notifica ovvero dalla data di piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari.

IL SINDACO
F.to Diego Zanchetta